

proprietà. Ma questa proprietà dovrà passare agli ulteriori chiamati immediatamente ed irrevocabilmente, ovvero dopo la morte del possessore? Io dico che, se vogliamo esser conformi al principio che regola tutta la legge, questa proprietà deve passare immediatamente ed irrevocabilmente. Se altrimenti fosse, ne verrebbe che quello stesso vincolo, quello stesso impedimento che ora è ragione per cui i fedecommessi sono aboliti, continuerebbe a sussistere, essendo evidente che questa parte dei beni sarebbe sottratta al commercio.

Di fatto di essa non potrebbe disporre l'attuale possessore cui sarebbe tolta, nè potrebbe alienarla, nè potrebbe disporre l'ulteriore chiamato, il cui diritto dovrebbe soggiacere all'evento della sua esistenza all'epoca della morte dell'attuale possessore, od alla sopravvenienza di figli a quest'ultimo, la quale risolverebbe l'attribuzione parziale della nuda proprietà che si fosse fatta al detto chiamato. Pertanto il principio stesso che informa la legge persuade che la nuda proprietà debba attribuirsi al medesimo tosto ed irrevocabilmente.

Questi principii sono, a quanto mi pare, quelli stessi che regolarono a tal riguardo il progetto della Commissione. Non parlo della quota, perchè ora non è in discussione, e concludo che appoggio per questi motivi la proposta della Commissione.

**DEMARGHERITA**, ministro di grazia e giustizia. Se la votazione deve seguire sull'intero articolo del quale la Camera si sta occupando. . . .

*Alcune voci. No! no!*

**DEMARGHERITA**, ministro di grazia e giustizia. . . allora pregherei la Camera di permettermi alcune osservazioni.

**PRESIDENTE**. Ora si vota sull'emendamento Demarchi. Per altro in questo emendamento sono a distinguere varie parti. Vi è la questione se si debba far passare una porzione dei beni ai primi chiamati in linea discendentale. Vi è la questione se in mancanza di questi la stessa porzione si debba far passare agli ulteriori chiamati in linea laterale, e in ultimo vi ha questione se questa porzione debba essere di una metà, oppure di un quarto, per conseguenza. . .

**PESCATORE**, relatore. (*Interrompendolo*) Io credo che la Camera vorrà votare sopra quello che si è discusso. Ora la prima questione che presenta l'emendamento Demarchi è questa: se cioè si debba attribuire una porzione qualunque agli ulteriori chiamati in linea discendentale. Io domando che sia messo ai voti per quanto riflette questa questione.

**PRESIDENTE**. Siccome non è formolata, bisogna ch'io ne cerchi il punto. . . .

**PESCATORE**, relatore. Io l'ho formolata, ed il deputato Demarchi vi ha acconsentito.

**DEMARCHI**. Basta mettere ai voti il principio.

**PESCATORE**, relatore. Io propongo che non sia attribuita agli ulteriori chiamati in linea discendentale, nè a titolo di proprietà, nè a titolo di usufrutto, alcuna porzione.

**DEMARCHI**. (*Al presidente*) Metta ai voti l'emendamento.

**PRESIDENTE**. Metterò ai voti l'emendamento Demarchi per quanto riflette la questione fin qui dibattuta, cioè se agli ulteriori chiamati in linea discendentale sia a concedersi alcuna porzione di beni.

(Non è approvato.)

**DEMARCHI**. Sussiste l'altra parte del mio emendamento.

**PRESIDENTE**. Allora verremo alla seconda parte.

**PESCATORE**, relatore. Domando di parlare per istabilire l'ordine della discussione.

**DEMARCHI**. Si tratterebbe di votare sul principio, se

al chiamato d'altra linea si debba accordare la metà o il quarto delle loro proprietà.

**PESCATORE**, relatore. Deciso che nessuna porzione si attribuisce all'ulteriore chiamato in linea discendentale, resta a vedersi se una porzione debba attribuirsi ad ulteriori chiamati in linea collaterale. Ora la questione si presenta nell'ordine seguente.

Il ministro crede che si debba attribuire una porzione all'ulteriore chiamato in linea collaterale, quando l'attuale possessore non abbia prole, nè discendenza chiamata dalle tavole di fondazione, cosicchè si darebbe una porzione al chiamato collaterale, anche nel caso in cui l'attuale possessore avesse prole, ma non chiamata dalle tavole di fondazione. La Commissione crede al contrario che quando l'attuale possessore ha prole chiamata o non chiamata, nessuna porzione sia da attribuirsi ad ulteriore chiamato in linea collaterale.

Sulla quota poi da attribuirsi o nell'uno o nell'altro caso succede una terza questione. Il Ministero attribuisce una metà della nuda proprietà, reversibile però in caso di sopravvenienza di prole, la Commissione invece attribuisce un quarto, ma non reversibile in nessun caso. Havvi finalmente una quarta questione, se cioè non debba attribuirsi nessuna porzione all'ulteriore chiamato, anche collaterale, in nessun caso, e questa è l'opinione di coloro che propongono la soppressione degli alinea 1, 2 e 5 dell'articolo 3. Dunque essendo quattro questioni, è d'uopo, se si desidera che la discussione proceda senza confusione, è d'uopo discutere separatamente nell'ordine che ho divisato e deliberare sulle proposizioni intese.

**PRESIDENTE**. La prima questione, che è quella di attribuire qualche cosa al discendente, è stata, per così dire, provvisoriamente eliminata col voto della Camera. Adesso bisognerebbe vedere se si intende di attribuire qualche porzione di beni, senza determinarne la quantità, al chiamato collaterale, ed allora per conseguenza bisognerebbe prendere il principio dell'emendamento Demarchi.

**CABELLA**. Il principio formolato dal Ministero è quello che i beni svincolati rimangano liberi assolutamente nell'attuale possessore. Posto questo principio, sul quale tutti siamo d'accordo, resta a vedere se in linea d'equità dobbiamo farvi o no qualche eccezione in qualche caso particolare. Già è stato deciso che nulla si debba dare ai discendenti primi chiamati. Ora si propongono diversi altri casi di eccezione a favore di chiamati collaterali non discendenti; e vi sono molte differenze d'opinioni sul più o sul meno da concedersi, e sulle condizioni a cui si deve o no alligare la riserva. Ma tutte queste questioni sono subordinate ad una questione pregiudiziale, che cioè non si debba fare in verun caso nessuna eccezione alla massima generale; che in altri termini i beni svincolati debbano tutti lasciarsi all'attuale possessore, e non se ne debba attribuire in nessun caso una parte a verun altro.

Questa mi pare che sia la questione che deve decidersi per la prima. I deputati Fagnani e Ponza di San Martino propongono che il principio posto dal Ministero sia assoluto, che non si accordi nessun compenso a verun chiamato, e tutta quanta la massa dei beni svincolati rimanga libera all'attuale possessore.

L'ordine della discussione vuole adunque che prima si decida se vogliamo ammettere l'opinione dei deputati Fagnani e Ponza di San Martino; poichè sarebbe perfettamente inutile disputare a chi e quanto, e a quali condizioni si debba dare una parte dei beni svincolati, se poi terminassimo per adottare il principio di attribuire la totalità dei beni all'at-